



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

*Nomina dei punti di contatto centrali per
gli emittenti di moneta elettronica e per i
prestatori di servizi di pagamento*

N. 004

del 23 dicembre 2020

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 004 del 23/12/2020 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 23 dicembre 2020

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 1 – DESTINATARI	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 – FORMA GIURIDICA DEI PUNTI DI CONTATTO	4
ARTICOLO 4 – ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI AML/CFT	4
ARTICOLO 5 – AGEVOLAZIONE DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL’AIF	5
ARTICOLO 6 - FUNZIONI SUPPLEMENTARI DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE	5
ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE	6

NOMINA DEI PUNTI DI CONTATTO CENTRALI PER GLI EMITTENTI DI MONETA ELETTRONICA E PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Premessa e ambito di applicazione

In ossequio all'art. 44 *quater* della LEGGE, gli EMITTENTI DI MONETA ELETTRONICA e i PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO stabiliti nella Repubblica di San Marino in forma diversa da succursale e la cui sede centrale sia situata all'estero, devono nominare punti di contatto centrali che assicurino, per conto dei soggetti finanziari esteri che effettuano la nomina, il rispetto in territorio delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e agevolino la vigilanza da parte dell'AGENZIA.

Art. 44 quater

(Obblighi per gli emittenti di moneta elettronica e per prestatori di servizi di pagamento)

1. I soggetti finanziari esteri che svolgono un'attività riconducibile alle lettere I) o J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che sono stabiliti nella Repubblica di San Marino in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata all'estero, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.

La nomina è pertanto obbligatoria nel caso in cui i medesimi PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO e gli EMITTENTI DI MONETA ELETTRONICA forniscano servizi sul territorio della Repubblica di San Marino tramite sedi diverse dalle succursali, ma non è obbligatoria se questi forniscono servizi senza avere una sede sul territorio sammarinese.

Il punto di contatto centrale deve assicurare, per conto dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, il rispetto delle norme AML/CFT applicabili da parte delle sedi di detto emittente o prestatore di servizi. A tal fine, il punto di contatto centrale deve conoscere in modo approfondito gli obblighi applicabili in materia AML/CFT e facilitare l'elaborazione e l'attuazione di politiche e procedure conformi agli obblighi di LEGGE e alla normativa emanata dall'AGENZIA.

Il punto di contatto centrale deve, tra l'altro, avere un ruolo di coordinamento tra l'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina e le sue sedi e tra l'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO e l'AGENZIA, al fine di facilitare la vigilanza.

L'AGENZIA può stabilire, in funzione del RISCHIO, che i punti di contatto centrali siano tenuti a svolgere determinate funzioni supplementari nell'ambito del loro compito di assicurare il rispetto degli obblighi in materia AML/CFT. In particolare, può essere richiesto ai punti di contatto centrali di inoltrare, per conto dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, segnalazioni di operazioni sospette all'AGENZIA.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Circolari e Istruzioni aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. Inoltre si intende per:
 - a) "AML/CFT": acronimo inglese di "*anti-money laundering/combating the financing of terrorism*" ossia prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo;
 - b) "EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA": soggetto che svolge un'attività riconducibile all'attività riservata di cui alla lettera J) dell'Allegato 1 alla LISF;
 - c) "PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO": soggetto che svolge un'attività riconducibile all'attività riservata di cui alla lettera I) dell'Allegato 1 alla LISF.
3. "Premessa e ambito di applicazione", consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Forma giuridica dei punti di contatto

1. L'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA O IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO assegna la funzione di punto di contatto centrale ad una propria articolazione organizzativa (ad es. un ufficio privo di rapporti con la clientela) ovvero a una società o a un ente insediati nella Repubblica di San Marino.
2. Le funzioni del punto di contatto centrale non possono essere attribuite ad una persona fisica.

Articolo 4 – Assicurare il rispetto degli obblighi AML/CFT

1. Il punto di contatto centrale deve assicurare che le sedi di cui all'articolo 44 *quater* della LEGGE assolvano agli obblighi AML/CFT in vigore nella Repubblica di San Marino. A tal fine, il punto di contatto centrale:
 - a) facilita l'elaborazione e l'attuazione di politiche e procedure AML/CFT a norma dell'articolo 16 *sexies* e 44 della LEGGE informando l'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA O IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, circa gli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nella Repubblica di San Marino;
 - b) vigila, per conto dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA O DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, sull'effettivo rispetto da parte di dette sedi degli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nella Repubblica di San Marino e sull'effettiva conformità delle stesse sedi alle politiche, ai controlli e alle procedure dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA O DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, adottati in conformità dell'articolo 16 *sexies* e 44 della LEGGE;
 - c) informa la sede centrale dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA O DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, di eventuali violazioni o problemi di rispetto riscontrati in dette sedi, fornendo anche eventuali informazioni che potrebbero incidere sulla capacità della sede di rispettare effettivamente le politiche e le procedure AML/CFT dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA O DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, o che potrebbero

- altrimenti influenzare la valutazione del rischio dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina;
- d) assicura, per conto dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, che siano prese misure correttive nel caso in cui dette sedi non rispettino le norme applicabili in materia di AML/CFT o rischino di non rispettarle;
 - e) assicura, per conto dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, che dette sedi e il relativo personale rispettino gli obblighi di formazione di cui all'articolo 44 *bis* della LEGGE;
 - f) rappresenta l'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, nelle comunicazioni con l'AGENZIA.

Articolo 5 – Agevolazione della vigilanza da parte dell'AIF

1. Il punto di contatto centrale agevola la vigilanza da parte dell'AGENZIA sulle sedi di cui all'articolo 44 *quater* della LEGGE. A tal fine, e per conto dell'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, il punto di contatto centrale:
 - a) rappresenta l'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina, nelle comunicazioni con l'AGENZIA;
 - b) accede alle informazioni detenute da dette sedi;
 - c) risponde a qualsiasi richiesta presentata dall'AGENZIA relativa all'attività di dette sedi, fornisce all'AGENZIA le informazioni pertinenti detenute dall'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che ha effettuato la nomina nonché dalle sue sedi e riferisce su base periodica, ove necessario;
 - d) facilita le attività di vigilanza svolte dall'AGENZIA.

Articolo 6 - Funzioni supplementari del punto di contatto centrale

1. È facoltà dell'AGENZIA attribuire funzioni supplementari ai punti di contatto quando:
 - a) il RISCHIO è elevato oppure lo stesso è aumentato a seguito della valutazione nazionale dei RISCHI, tenendo anche conto, quando l'EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO hanno sede centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea, delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'articolo 16 *bis*, comma 3 della LEGGE oppure
 - b) il RISCHIO attribuito dall'AGENZIA al singolo PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO o al singolo EMITTENTE DI MONETA ELETTRONICA sia considerato elevato ovvero sia aumentato.
2. Nelle circostanze sopra indicate, oltre alle funzioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Circolare, i punti di contatto centrale devono svolgere, una o più delle seguenti funzioni supplementari:
 - a) inoltrare STR;
 - b) rispondere a qualsiasi richiesta dell'AGENZIA relativa all'attività delle sedi di cui all'articolo 44 *quater* della LEGGE e fornire alla medesima AGENZIA informazioni pertinenti a tali sedi;
 - c) analizzare le operazioni al fine di individuare quelle sospette, tenendo conto dell'entità e della complessità delle attività svolte nella Repubblica di San Marino.
3. L'assegnazione di una o più funzioni supplementari è determinata dall'AGENZIA secondo il principio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai RISCHI individuati.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 31 marzo 2021.